



**CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO STIPULATA IN DATA
22/03/2024 RELATIVA ALLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE DEI CENTRI DI
ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI E/O RICHIEDENTI O TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA
(CAS UCRAINA, CIG: B565BD0351)**

TRA

il **Comune di Firenze – Direzione Servizi sociali**, con sede legale in Firenze (FI), piazza della Signoria 1 (P.IVA/CF: 01307110484) nella persona del dott. Raffaele Uccello (CF: CCLRFL66T28A053R), dirigente del Servizio sociale amministrativo, nato ad ACRI (CS) il 28/12/1966 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Firenze, Viale E. de Amicis, 21

E

Fondazione Solidarietà Caritas ETS (CF/P.IVA: 94043850489), avente sede legale in Firenze, via de' Pucci 2, CAP: 50122 nella persona del suo legale rappresentante, sig. sig. Vincenzo Lucchetti, (CF: LCCVCN47E13G508R), nato in Petilia Policastro (KR) il giorno 13/05/1947 e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ETS

E

Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS (CF/P.IVA: 04991520489) con sede legale in Firenze, via Odorico da Pordenone n. 32, CAP 50127, nella persona del legale rappresentante, sig.ra Francesca Bottai (CF: BTTFNC71C65G999D), nata a Prato il giorno 25/03/1971 e domiciliata per la carica presso la sede legale della cooperativa,

VISTI

- gli artt. 2, 3 comma 2, 38 della Costituzione;
- gli artt. 10, 11 e 117 comma 1 della Costituzione;
- gli artt. 117 e 118 comma 4 della Costituzione;
- l'art. 97 della Costituzione;
- l'art. 15 della L. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”);
- il D. Lgs. 142/2015 (“Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”), con particolare riferimento agli artt. 8 comma 1, 9 e 19;
- L. 47/2017 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”);
- D. L. 16/2023 (“Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina”);
- D. L. 133/2023 (“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'Interno”);
- l'art. 1 comma 390 della L. 213/2023 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”);
- la L. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”);

- l'art. 6 del D. Lgs. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”);
- gli artt. 55 e ss. del D. Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”);
- la L.R. Toscana 41/2005 (“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”);
- la L.R. Toscana 65/2020 (“Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”);

PREMESSO CHE:

- con provvedimento dirigenziale n. DD/2024/00656 del giorno 2/02/2024 è stato avviato un procedimento *ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017* per individuare un massimo di due enti deputati alla definizione di un progetto e alla conseguente realizzazione e gestione di centri di accoglienza straordinaria, in attuazione degli accordi *ex art. 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;
- con il medesimo provvedimento sono stati approvati lo schema di “avviso pubblico di avvio di procedura di co-progettazione dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati e/o adulti” e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- con provvedimento dirigenziale n. DD/2024/01477 del giorno 1/03/2024 è stato approvato il progetto di prima accoglienza e le schede integrative;
- in data 22/03/2024 è stata stipulata la convenzione quadro relativa alla procedura di co-progettazione dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati e/o adulti;
- tale convenzione costituisce il partenariato, predetermina e disciplina i rapporti tra le parti relativi all'attuazione di un progetto di prima accoglienza, consistente nella realizzazione di centri di accoglienza straordinaria *ex artt. 19 comma 3 bis e 11 del D. Lgs. 142/2015*, così come definito all'esito delle sedute di co-progettazione tra l'Amministrazione e gli ETS firmatari della presente convenzione;
- in data 25/03/2024 (prot. 104558 del 26/03/2024) è stata stipulata la prima convenzione attuativa relativa alla procedura di co-progettazione dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di persone provenienti dall'Ucraina richiedenti o titolari di protezione internazionale (gestione CAS Ucraina) con “Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS” e “Fondazione Solidarietà Caritas ONLUS”;
- ai sensi dell'articolo 13 dell'avviso pubblico, l'Amministrazione stipula convenzioni attuative del progetto per periodi predeterminati e nei limiti di vigenza degli accordi di collaborazione *ex articolo 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;
- la Prefettura – UTG di Firenze e il Comune di Firenze hanno dato continuità all'accordo *ex art. 15 L. 241/1990* relativo alla gestione dei CAS Ucraina, disponendone la proroga fino al giorno 31/12/2025, con atto da ultimo sottoscritto in data 27/01/2025, allegato alla presente;
- con determinazione dirigenziale n. DD/2025/00566 del giorno 30/01/2025 è stato disposto di stipulare la convenzione attuativa, secondo lo schema previamente approvato con determinazione dirigenziale n. DD/2024/00656 del giorno 2/02/2024, relativa alla gestione dei CAS Ucraina con gli enti del terzo settore “Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS” e “Fondazione Solidarietà Caritas ETS” per il periodo dal 1/02/2025 al 31/12/2025;

TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante della presente convenzione attuativa, insieme all'avviso pubblico del giorno 2/02/2024, agli allegati del predetto avviso, al progetto e alle schede integrative da ultimo approvate con provvedimento dirigenziale DD/2024/01477 del giorno 1/03/2024, alla convenzione quadro stipulata in data 22/03/2024 agli accordi *ex articolo 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze nonché agli altri atti e documenti richiamati, menzionati o allegati, e

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Il **Comune di Firenze**, come sopra rappresentato e in esecuzione degli atti citati in premessa, e gli enti del terzo settore **Fondazione Solidarietà Caritas ETS** e **Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS**, come sopra rappresentati, attuano il progetto di prima accoglienza consistente nella realizzazione di centri di accoglienza straordinaria *ex art 11 del D. Lgs. 142/2015* per persone provenienti dall'Ucraina richiedenti o titolari di protezione temporanea, così come definito nel progetto e alle schede integrative da ultimo approvate con provvedimento dirigenziale DD/2024/01477 del giorno 1/03/2024.

La Fondazione Solidarietà Caritas ETS realizza e gestisce i seguenti centri di accoglienza straordinaria:

- centro di accoglienza denominato "Abamalek" nell'immobile di proprietà comunale "Principe Abamalek" situata in via delle Bagnese 4 per l'accoglienza di richiedenti o titolari di protezione temporanea, in numero massimo di posti pari a 48;

Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS realizza e gestisce i seguenti centri di accoglienza straordinaria:

- centro di accoglienza denominato "Palazzina dell'orologio" nell'ala lato viale Corsica dell'immobile di proprietà comunale situato in viale Corsica 10-12, per l'accoglienza di richiedenti o titolari di protezione temporanea, in numero massimo di posti pari a 24.

Articolo 2 – Durata

La presente convenzione attuativa decorre dal giorno 1/02/2025 al giorno 31/12/2025 (per un totale di 334 giorni), periodo compreso nella durata dell'accordo di collaborazione *ex art. 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze, da ultimo firmato tra le parti in data 27/01/2025, fatta salva eventuale interruzione anticipata della proroga delle misure di cui all'articolo 20 del D.L. n. 202/2024 o delle esigenze di accoglienza e assistenza di cittadini ucraini sul territorio fiorentino.

Articolo 3 – Condizioni attuative

Il gestore è tenuto a realizzare l'oggetto della presente convenzione con osservanza piena e assoluta delle norme di legge nonché delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità risultanti dalla presente convenzione e dai seguenti documenti che ne formano parte sostanziale e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, anche ove non materialmente allegati al presente atto:

- convenzione quadro stipulata in data 22/03/2024;
- progetto e schede integrative approvate con provvedimento dirigenziale DD/2024/01477 del giorno 1/03/2024;
- accordo *ex articolo 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze stipulato da ultimo in data 27/01/2025;
- avviso pubblico del giorno 2/02/2024 e allegati del predetto avviso.

Articolo 4 – Importi

L'importo massimo per la gestione del CAS Ucraina nel periodo considerato (334 giorni/11 mesi) a favore di "Fondazione Solidarietà Caritas ETS" è pari a € 526.592,60, di cui
€ 469.737,60 per l'accoglienza (334 giorni * 48 posti massimi * € 29,30 *pro capite pro die*);
- € 40.080,00 per il pocket money (334 giorni * 48 posti massimi * € 2,50 *pro capite pro die*),
- € 275,00 per schede telefoniche (11 mesi * 5 nuovi arrivi massimi al mese * € 5,00 per nuovo arrivo),
- € 16.500,00 per kit di primo ingresso (11 mesi * 5 nuovi arrivi massimi al mese * € 300,00 per nuovo arrivo).

L'importo massimo per la gestione del CAS Ucraina nel periodo considerato (334 giorni/11 mesi) a favore de "Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS" è pari a € 264.973,80 di cui
- € 234.868,80 per l'accoglienza (334 giorni * 24 posti massimi * € 29,30 *pro capite pro die*);
- € 20.040,00 per il pocket money (334 giorni * 24 posti massimi * € 2,50 *pro capite pro die*);
- € 165,00 per schede telefoniche (11 mesi * 3 nuovi arrivi massimi al mese * € 5,00 per nuovo arrivo),
- € 9.900,00 per kit di primo ingresso (11 mesi * 3 nuovi arrivi massimi al mese * € 300,00 per nuovo arrivo).

La rendicontazione avviene secondo le regole di rendicontazione del Ministero dell'Interno basate sulla certificazione mensile delle presenze e sulla consegna di eventuali Kit di primo ingresso, tessera telefonica e *pocket money*.

Articolo 5 - Spese

Le spese di bollo, salvo esenzione, di registrazione in caso d'uso e ogni altra eventuale spesa inerente alla presente convenzione, sono a carico del gestore.

Le parti, letto il presente atto, trovatolo conforme alle rispettive volontà, qui di seguito lo sottoscrivono.

Firenze, data dell'ultima sottoscrizione digitale

Per il Comune di Firenze	Per Fondazione Solidarietà Caritas ETS	Per Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS
--------------------------	---	--